



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



ASSE IV

MISURA 4.21

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E INTERTERRITORIALE



Chiarimenti di carattere procedurale

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



ASSE IV

MISURA 4.21 “COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E INTERTERRITORIALE”

Chiarimenti di carattere procedurale

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale sulla cooperazione territoriale, coordinate dalla Dott.ssa Graziella Romito, Dirigente dell'Ufficio COSVIR II – Sviluppo Rurale. L'elaborazione è stata condivisa con le Autorità di Gestione dei PSR (Responsabili della misura cooperazione Leader), nel corso di alcuni incontri organizzati dal Mipaaf nel 2011.

Hanno partecipato all'elaborazione del documento Valentina Spinelli (Mipaaf), Barbara Zanetti (INEA), Catia Zumpano (INEA), Annalisa Del Prete (INEA), Giuseppe Gargano (INEA).

Si ringraziano le AdG per la loro preziosa collaborazione.

Premessa

Il presente documento risponde ad un'esigenza di chiarimenti di carattere procedurale per la misura 4.21 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale" manifestata dai referenti regionali di misura nel corso dell'incontro di coordinamento sull'Asse IV del 7 aprile 2011 e approfondita durante l'incontro specifico sulla cooperazione del 21 luglio 2011.

La sua finalità, quindi, è quella di fornire orientamenti alle Autorità di Gestione (in seguito AdG) in materia di attuazione della misura 4.21 cercando di garantire una sufficiente uniformità fra le diverse Amministrazioni coinvolte, così da creare, almeno a livello nazionale, i presupposti per dar vita a percorsi comuni ai diversi partner del progetto.

I quesiti e le relative risposte elaborate sono state raggruppate per argomento e presentate sotto forma di paragrafi.

I contenuti del presente documento sono stati sviluppati a partire dall'analisi dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 delle Regioni e Province Autonome italiane, con particolare riguardo all'Asse IV e alla cooperazione.

Per quel che riguarda il materiale utilizzato si è fatto riferimento in primo luogo alla normativa comunitaria relativa al PSR e, inoltre, a documenti tecnici e di programmazione. Tra quest'ultimi si citano:

- ENRD – "Integrated European Cooperation Guide", Bruxelles, 2010
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi", Roma, 2010
- Rete Rurale Nazionale – "Il fascicolo di progetto" e la "Guida alla compilazione del fascicolo", Roma 2009
- Rete Rurale Nazionale – "L'analisi dei progetti di cooperazione Asse IV - Alcune indicazioni sui criteri adottabili dalle Autorità di Gestione", Roma, 2009
- Commissione Europea – "Guida per l'attuazione della misura Cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013", Bruxelles, 2008

Si fa presente, inoltre, che per la predisposizione del documento sono stati utilizzati elaborati e contributi della Rete Rurale Nazionale, delle AdG e dei GAL condivisi nel corso degli ultimi tre anni nell'ambito di workshop e incontri organizzati o ai quali ha partecipato la Rete.

I SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL PROGETTO DI COOPERAZIONE

L'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1974/06 riconosce il coinvolgimento nella realizzazione dei progetti di cooperazione ai Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) selezionati nell'ambito dell'Asse IV ed estende la partecipazione anche ai partenariati pubblici-privati rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socio economici presenti sul territorio.

I **partner effettivi** sono tutti quei soggetti, riconosciuti (ammissibili) ai sensi del suddetto art. 39 che, insieme al Capofila, partecipano alla realizzazione del progetto eseguendo le attività previste, gestendo il budget ad essi assegnato dal piano finanziario e rispettando gli obblighi a proprio carico previsti dal progetto, dai PSR e dai Regolamenti comunitari.

In funzione di specifiche esigenze, alla realizzazione del progetto di cooperazione possono partecipare anche soggetti diversi da quelli sopra citati, quali Università, centri di ricerca, Associazioni, Enti locali, ecc.. Tali **partner**, definiti **associati**, pur non accedendo alle risorse pubbliche cofinanziate, possono aderire al progetto anche apportando risorse finanziarie proprie o in natura. La loro partecipazione, nonché le modalità di regolamentazione del loro apporto, sono lasciate alla discrezionalità delle AdG interessate al progetto. La partecipazione al progetto di cooperazione dei partner associati può contribuire a rafforzare il requisito, richiesto dalla Commissione Europea, e relativo all'esistenza di un partenariato rappresentativo delle realtà locali.

Con lo scopo di non pregiudicare il regolare svolgimento e il raggiungimento dell'obiettivo del progetto il partner associato, per essere tale, deve comunque sottoscrivere l'accordo. L'accordo è un vero e proprio contratto, attraverso il quale ciascun partner acquista dei diritti e assume degli obblighi, anche di natura non strettamente finanziaria, nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Ovviamente, secondo la specificità di ogni progetto, potrebbe essere opportuno o necessario differenziare in parte la disciplina delle diverse categorie di partner, anche in relazione al diverso impegno di partecipazione (ad es. differenziare il diritto di voto per categorie di decisioni).

Nel caso di partenariati con aree di Paesi terzi (PT) difficilmente in tali aree è possibile incontrare strutture analoghe ai GAL e stando a quanto indicato dalle linee guida della Commissione non dovrebbe essere ammissibile un partenariato in cui vi sia per l'Italia il GAL e per il PT solo un'associazione o una provincia. In ogni caso, si fa presente che, anche nel caso di cooperazione fra territori europei il partenariato di un progetto di cooperazione deve essere composto da almeno due partner espressione di un partenariato pubblico-privato.

REQUISITI DI ACCESSO E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

Condizione essenziale per l'avvio e realizzazione di un progetto di cooperazione è il coinvolgimento di almeno un GAL selezionato nell'ambito dell'Asse Leader¹; un GAL Capofila è responsabile della sua attuazione.

Dal punto di vista della delimitazione territoriale le iniziative di cooperazione possono essere realizzate in tutti i territori rurali dell'Unione Europea. Ciascuna AdG, per la propria area di competenza, al fine di favorire la concentrazione delle risorse su iniziative caratterizzate da massa critica, evitare la loro frammentazione e l'appesantimento delle attività gestionali e amministrative, può regolamentare:

- il numero minimo di GAL partecipanti per progetto;
- il numero di progetti per GAL.

¹ Art 39 del Regolamento 1974/06

IL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Il progetto di cooperazione si articola nelle seguenti due fasi:

- le attività preliminari alla definizione delle attività del progetto di cooperazione;
- l'elaborazione e realizzazione dell'azione comune.

LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

L'esperienza della cooperazione in ambito Leader ha evidenziato che i progetti necessitano di una fase preparatoria finalizzata a sviluppare l'idea-progetto e a definire il partenariato. Ciò risulta ancora più evidente nel caso della cooperazione transnazionale.

La stessa Commissione Europea, nel documento "Guida per l'attuazione della misura cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013", sottolinea l'importanza delle azioni svolte in questa fase, riconosce l'ammissibilità delle spese sostenute e lascia agli Stati membri la definizione degli importi o percentuali di spesa ammissibili.

Così come riportato nelle Linee Guida² del Ministero delle politiche agricole, la tipologia di spese che possono essere rendicontate nella fase preparatoria del progetto di cooperazione possono essere ricondotte alle seguenti voci:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.);
- spese relative alla comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, e altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

In sede di elaborazione del PSR le singole AdG hanno regolamentato gli importi e le percentuali delle spese ammissibile per le attività preliminari.

L'AZIONE COMUNE E L'AZIONE LOCALE

I progetti di cooperazione corrispondono ad azioni concrete realizzate congiuntamente dai partner e in grado di produrre benefici in ciascuno dei territori coinvolti³.

L'azione di cooperazione è intesa come parte integrante della strategia locale il cui obiettivo dovrà essere perseguito, attraverso progetti che prevedano la realizzazione, da parte di partenariati rurali, di azioni comuni, volte ad esempio a:

² Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi", Roma, 2010

³ Commissione Europea – Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – Capitolo III, Paragrafo 3, "Azioni congiunte", Bruxelles 2008

- incoraggiare la produzione e commercializzazione congiunta di prodotti afferenti a una o più categorie che contraddistinguono le realtà rurali (agricola, alimentare, artigianale, ecc.) attraverso la realizzazione di studi e indagini, progetti pilota, trasferimento di buone pratiche, creazione di servizi, piani interdistrettuali, disciplinari, piani di comunicazione, ecc.;
- promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner attraverso la realizzazione di azioni di marketing e comunicazione integrata, azioni informative e di qualificazione delle risorse umane, trasferimento di buone pratiche, creazione di servizi, creazione d'itinerari turistici tematici, piani di comunicazione, ecc.
- migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso, ad esempio, la realizzazione di azioni volte alla creazione di servizi in ambito sociale e culturale, alla tutela del paesaggio, alla diffusione dell'informatica e della telematica oppure volte allo sviluppo e miglioramento delle possibilità d'impiego in particolare di giovani e donne, ecc.

L'azione congiunta può coprire una serie di attività ammissibili, contemplate dalle Misure attuate con il metodo Leader.

Le azioni congiunte finanziabili possono riguardare anche la creazione di competenze, il trasferimento di esperienze sullo sviluppo locale, ad esempio attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione (scambio di personale e di responsabili del programma) che portano all'adozione di metodologie comuni e comuni metodi di lavoro o all'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata.⁴

La realizzazione di un'azione comune può anche concretizzarsi nella costituzione di una struttura giuridica comune la cui fattibilità amministrativa e finanziaria dipende dal quadro normativo vigente negli Stati membri dei partner coinvolti nella costituzione.

La condivisione e lo scambio di esperienze e delle risorse umane sono considerate di supporto e di accompagnamento alla realizzazione di un'azione concreta.

Le azioni locali (o individuali), con ricadute essenzialmente sul territorio del partner attuatore, potranno essere realizzate nell'ambito del progetto in quanto funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal partenariato.

COSTI COMUNI

L'esecuzione dell'azione comune rappresenta l'essenza del progetto di cooperazione e le spese sostenute per la sua realizzazione costituiscono la parte principale dell'investimento.

In particolare e, conformemente con il principio della partecipazione proprio dell'approccio Leader, l'azione comune potrà presentarsi come un'azione unitaria, cui tutti i partner concorrono finanziariamente in quota parte o come un'azione, pur sempre unitaria, ma suddivisibile in moduli attuati dai singoli partner.⁵ Ad esempio: nel caso di realizzazione di un evento le singole spese relative alla sua organizzazione (affitto sale, noleggio attrezzature tecniche, cartellonistica, traduzione ecc...) vengono attribuite tra i partner.

Quest'ultimo orientamento è quello prevalente tra gli Stati membri: in molti, infatti, hanno scelto di optare per la realizzazione di azioni comuni separabili in azioni autonome.⁶

⁴ Commissione Europea – Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – Capitolo III, Paragrafo 3, "Azioni congiunte", Bruxelles 2008

⁵ Rete Leader, "I progetti di cooperazione nel Leader+: approfondimenti sugli aspetti gestionali, amministrativi e fiscali"

⁶ ENRD – Implementation of the Measure "Cooperation" in Leader. Mini Survey Synthesis Paper, 2010, Bruxelles.

IL VALORE AGGIUNTO DELLA COOPERAZIONE RISPETTO ALL'AZIONE LOCALE

Il valore aggiunto determinato dalla cooperazione è rappresentato dal raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal progetto grazie al confronto tra soggetti, metodi e strumenti differenti accumulati da un interesse comune quale, ad esempio, la valorizzazione di risorse comuni, la ricerca di soluzioni a problemi locali, ecc.

Il confronto e lo scambio di esperienze e buone pratiche conseguito nelle precedenti programmazioni hanno dimostrato che il valore aggiunto a livello locale delle iniziative di cooperazione può essere ricondotto:

- all'acquisizione di nuove conoscenze in grado di dare nuove soluzioni a problemi locali;
- all'accrescimento delle competenze tecniche e amministrative degli attori locali;
- al migliore accesso a mercati, risorse, servizi o prodotti;
- al miglioramento della competitività;
- al rafforzamento del senso di appartenenza al territorio.

Il valore aggiunto della cooperazione è anche rappresentato dalla capacità di dar origine a comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d'isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio.

In coerenza con i principi generali dello sviluppo rurale, è opportuno prevedere l'avvio di formule e sistemi di monitoraggio e autovalutazione nell'ambito del progetto e di valutazione in grado di esprimere una serie di elementi il più possibile oggettivi e quantificati a supporto delle analisi sul valore aggiunto.

IL FASCICOLO DI PROGETTO

L'ammissibilità e la sostenibilità della proposta progettuale sono verificate a seguito della valutazione del fascicolo di progetto. Indipendentemente dal fatto che l'iniziativa di cooperazione sia integrata nella strategia di sviluppo locale e approvata contestualmente al PSL, il fascicolo di progetto deve contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie per consentire una puntuale valutazione.

Il fascicolo di progetto⁷ deve contenere delle informazioni minime comuni allo scopo di uniformare lo standard progettuale consentendo così:

- nella fase di valutazione e selezione, una più chiara e agevole lettura delle iniziative da parte delle AdG coinvolte;
- nel corso dell'attuazione del progetto, la verifica tra gli obiettivi previsti e quelli realizzati.

Il fascicolo di progetto proposto dalla Rete Rurale Nazionale è articolato in due parti distinte e complementari, i cui contenuti si differenziano in relazione al tipo di cooperazione proposta: interterritoriale e transnazionale. In particolare, per entrambi si distinguono le seguenti parti:

- scheda di progetto;
- allegati del fascicolo di candidatura.

⁷ Il Ministero ha condiviso la redazione del fascicolo con le AdG e trasmesso quest'ultimo nella sua versione definitiva il 29.12.2009.

SCHEDA DI PROGETTO

La scheda di progetto rappresenta la parte essenziale del fascicolo nella quale sono riportate le informazioni relative all'iniziativa nella sua globalità e gli elementi che caratterizzano le attività di competenza dei singoli partner. Per questo motivo la scheda si articola nelle seguenti due sezioni:

- il progetto nel suo complesso;
- gli interventi di competenza dei singoli partner.

La prima sezione, deve essere comune a tutti i partner, descrive il progetto nel suo complesso e riporta le informazioni anagrafiche del GAL Capofila, dei partner GAL e non, delle AdG coinvolte.

Attraverso questa sezione sono desumibili le seguenti informazioni:

- storia del progetto (motivazioni, origini del partenariato);
- finalità e obiettivi;
- attività previste;
- risultati attesi, gli indicatori di realizzazione, di risultato e d'impatto;
- valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia locale e grado d'innovazione (acquisizione di nuove competenze, nuove relazioni, nuovi prodotti, ecc.);
- aspetti finanziari: il costo complessivo del progetto e la ripartizione delle spese tra i partner;
- sostenibilità del progetto ossia la sua capacità di produrre risultati che possano mantenersi e autoalimentarsi nel tempo;
- aspetti organizzativi: la ripartizione delle responsabilità a livello organizzativo e direttivo, la durata del progetto, il ruolo di ciascun partner rispetto alle attività principali, il crono programma delle attività, il sistema di autovalutazione adottato.

La descrizione del progetto può essere perfezionata allegando al fascicolo della documentazione tecnica di supporto.

La seconda sezione, invece, ha valenza locale e riporta la descrizione degli interventi di competenza di ciascuno dei partner, GAL e non, partecipanti al progetto. In particolare, per ciascun partner è riportata:

- la descrizione del territorio in cui esso opera;
- la coerenza del progetto rispetto al PSL del GAL;
- la descrizione articolata delle attività/azioni che competono al partner.

Al fine di disporre di tutte le informazioni necessarie ad una valutazione integra, il fascicolo di candidatura andrebbe presentato nella sua interezza a ciascuna AdG. In caso di accordi tra le AdG il fascicolo di progetto completo può essere trasmesso alla sola AdG del GAL capofila mentre alle altre AdG può essere trasmessa la prima sezione e la seconda sezione per la parte di interesse.

GLI ALLEGATI AL FASCICOLO

Il fascicolo di progetto è accompagnato dall'accordo di cooperazione, che descrive responsabilità e impegno di ciascun partner sottoscritto dal rappresentante legale di ciascun partner o, in mancanza di esso, lettera di adesione al partenariato, sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun partner.

Ulteriori allegati, facoltativi, possono essere rappresentati da una serie di documenti che completano la presentazione del progetto e ne supportano la valutazione, quali ad esempio:

- la dichiarazione del GAL Capofila e di ciascun partner, con la quale si evidenzia l'assenza di sovrapposizione con altri progetti di cooperazione finanziati con altri programmi;
- il curriculum del GAL Capofila da cui si evince l'esperienza nella cooperazione e nella tematica trattata dal progetto;
- il curriculum dettagliato del/dei partner qualora il partenariato comprenda altri gruppi rurali locali non compresi nelle aree LEADER, e un'auto-dichiarazione, dalla quale si evince la capacità finanziaria del/dei candidato/i espressa sia in termini d'importo dedicato al progetto che della fonte finanziaria utilizzata.

Per i progetti di cooperazione transnazionale, si consiglia di effettuare la traduzione in lingua inglese del fascicolo di progetto al fine di facilitare la diffusione delle informazioni presso i soggetti – istituzionali e non - interessati all'iniziativa (fra tutti si cita la Rete Rurale Europea incaricata dalla Commissione di favorire il flusso d'informazioni fra le diverse AdG, e di implementare una banca dati europea sui progetti).

IL CODICE DI PROGETTO

Conformemente al Codice GAL attribuito dall'ENRD, il Codice progetto è composto di tre parti che identificano rispettivamente:

- la tipologia di cooperazione, attraverso le lettere "I" e "T" rispettivamente per i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- il GAL secondo il codice assegnato dalla Commissione europea⁸ che identifica l'Asse di riferimento (L), il Paese (sigla), la Regione (numero) e il GAL (numero progressivo di tre cifre);

Ad esempio per un GAL della Regione Veneto sarà: L- IT- 016- 00X;

- il progetto, attraverso un numero progressivo composto di tre cifre assegnato dall'AdG Capofila all'atto della presentazione del fascicolo;

Adottando l'esempio di un fascicolo di progetto è Capofila un GAL della Regione Veneto, l'AdG di competenza assegnerà un codice così composto:

"I" o "T" -L- IT-016-00X-00X

L'AdG Capofila, contestualmente alla data di avvio della valutazione del progetto, attribuisce il codice e lo comunica alle altre Autorità coinvolte mentre il GAL Capofila lo comunica agli altri partner.

Il codice così definito sarà utilizzato nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

ITER DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti avviene secondo le specifiche procedure stabilite dai singoli PSR, tenendo conto delle indicazioni proposte dalla Guida comunitaria⁹ che prevedono la possibilità di selezione diretta dei progetti ad opera dei GAL e/o la selezione da parte dell'AdG.

I progetti di cooperazione possono essere presentati all'Autorità competente per la valutazione entro il 31

⁸ L'elenco dei GAL europei e dei relativi codici è consultabile sul sito internet della Rete Rurale Europea all'indirizzo http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/leader/en/lags-database_en.cfm

⁹ Commissione Europea – Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – Capitolo II, Bruxelles 2008.

dicembre 2013¹⁰.

In linea generale, la valutazione di un progetto di cooperazione prevede due livelli:

- valutazione tecnica, relativa alla tipologia d'interventi che si prevede di attuare, la coerenza con la strategia del PSL, ecc.;
- valutazione amministrativa, relativa all'approvazione della domanda di aiuto, la congruità del finanziamento richiesto rispetto alle attività indicate.

Pertanto, un progetto di cooperazione è ritenuto approvato nel momento in cui ha superato positivamente l'esito dei due livelli di valutazione da parte di tutte le AdG coinvolte nel progetto. Sarà cura dell'AdG del GAL Capofila comunicare alle altre AdG coinvolte il completamento del processo di valutazione. Si ricorda che le attività del progetto (ossia i pagamenti) possono iniziare solo una volta completate tutte le rispondenti procedure di selezione¹¹.

L'avvio del progetto di cooperazione a seguito del completamento delle procedure di selezione porta la stessa Commissione a sottolineare nella Guida la necessità che l'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle AdG avvenga *"entro termini ragionevoli"*. A tale scopo, la Commissione europea introduce l'approvazione in modalità provvisoria del progetto che diviene definitiva se tutti i partner la ottengono nell'arco di un periodo ragionevole di tempo (6-9 mesi).¹²

Al fine di favorire il coordinamento dei termini di approvazione dei progetti di cooperazione a livello nazionale viene indicato un periodo massimo di 120 giorni a partire dalla data di ricezione del fascicolo di progetto da parte dell'AdG del GAL Capofila. Entro detto termine le AdG coinvolte, salvo diverso accordo previsto tra le stesse, devono procedere alla valutazione e approvazione del progetto nel suo complesso.

SCHEMA PROCEDURALE E FLUSSO DELLE INFORMAZIONI

Come già anticipato, per l'avvio tempestivo e coordinato delle iniziative di cooperazione, assume un ruolo centrale lo scambio delle informazioni sullo stato di avanzamento del processo istruttorio tra le AdG.

All'AdG del GAL capofila viene chiesto di seguire e eventualmente informare periodicamente le AdG interessate al progetto circa lo stato di approvazione dello stesso.

Il flusso delle informazioni potrebbe seguire le seguenti fasi:

1. il GAL redige il fascicolo di progetto e lo trasmette alla propria AdG di riferimento;
2. le AdG ricevono il fascicolo di progetto e lo protocollano. La data del protocollo, attribuita dall'AdG del GAL Capofila, rappresenta l'avvio del periodo di valutazione del progetto di cooperazione;
3. l'AdG del GAL Capofila comunica alle AdG coinvolte e al GAL Capofila la data di avvio e di chiusura dell'iter di valutazione unitamente al codice assegnato;
4. ciascuna AdG coinvolta comunica all'AdG del GAL Capofila la conclusione del procedimento di valutazione del progetto da parte della propria struttura (data di approvazione); per i progetti di cooperazione transnazionale le AdG comunicano alla Commissione europea la loro approvazione del progetto attraverso il sistema SFC;
5. una volta raccolte tutte le approvazioni, l'AdG del GAL Capofila comunica formalmente a tutte le

¹⁰ Art. 39 Reg. 1974/06

¹¹ Capitolo II - "Guida per l'attuazione della misura cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013" – Commissione Europea.

¹² "Guida per l'attuazione della misura cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013" – Capitolo V, Commissione Europea

AdG interessate l'avvenuta approvazione definitiva del progetto. Tale comunicazione è inviata anche al GAL Capofila;

6. ciascuna AdG comunica al proprio GAL l'approvazione definitiva del progetto.

Durante il periodo di valutazione del progetto le AdG, sulla base di accordi presi, possono valutare la possibilità di confrontarsi al fine di valutare la necessità di:

- consentire modifiche o integrazioni al progetto;
- modificare i termini dell'approvazione.

Una volta conclusa la fase di valutazione del progetto, al fine di favorire l'avvio coordinato dei progetti, prevale l'orientamento nazionale di non consentire l'ingresso di nuovi partner.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale, ai sensi dell'art. 39, par. 5, del Reg. (CE) n. 1974/06 e s.m.i, "Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati". Tale comunicazione avviene attraverso SFC 2007 che è il sistema di informazione utilizzato per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione europea e gli Stati membri/AdG.

La comunicazione tramite SFC dei progetti di cooperazione transnazionali approvati è possibile mediante la funzionalità "progetti di cooperazione" attivata nell'ambito del sistema stesso all'interno del menù "programmazione".¹³ Le AdG, responsabili della notifica tramite SFC dei progetti approvati, utilizzeranno lo specifico modulo excel allegato alla Guida europea per l'attuazione della misura cooperazione nell'ambito dell'Asse Leader (all. II).

La Commissione informa sulle notifiche ricevute attraverso il Comitato di Sviluppo Rurale ed il Sottocomitato Leader della Rete Rurale Europea e rendendo disponibile l'elenco sul sito della Rete stessa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti presentati dai GAL necessitano, da parte delle AdG, di una specifica fase di valutazione. Di fatto, a prescindere dalle modalità di attivazione della cooperazione Leader, le AdG sono chiamate, anche se con tempistiche differenti fra loro, a esprimere una valutazione dei progetti, in termini di qualità dei contenuti e del partenariato, di coerenza con quanto già espresso nei PSL e di sostenibilità finanziaria, temporale e tecnico-gestionale.

La Rete Rurale Nazionale ha predisposto il documento "[L'analisi dei progetti di cooperazione Asse IV - Alcune indicazioni sui criteri adottabili dalle Autorità di Gestione](#)" con lo scopo di fornire suggerimenti volti ad agevolare e rendere omogenee le attività di analisi e di valutazione dei progetti di cooperazione.

Il documento, basandosi sulle informazioni contenute nel fascicolo di progetto, riporta alcuni criteri generali che potrebbero essere adottati nella fase di valutazione/selezione dei progetti. Questi criteri sono:

- **Qualità del partenariato**, per il quale è proposto di valutare il livello di definizione del partenariato e le caratteristiche del partenariato;
- **Qualità del progetto**, per la quale è proposto di valutare la qualità della proposta progettuale, la coerenza con il PSL, il valore aggiunto rispetto alla strategia locale, il grado d'innovazione, la sostenibilità delle attività e la congruità della spesa in termini di efficienza;
- **Modalità di gestione** per la quale è proposto di valutare lo stato di definizione dell'organizzazione tecnico gestionale, l'articolazione del sistema di autovalutazione.

¹³ Resoconti dei Comitati di Sviluppo Rurale: Nota Mipaaf n. 19459 del 22 dicembre 2008 – Nota Mipaaf n. 27797 del 25 novembre 2009 – Nota Mipaaf n. 12565 del 4 giugno 2010.

LA GESTIONE DEL PROGETTO

RUOLO E FUNZIONE DEL GAL CAPOFILA ED EVENTUALI DELEGHE

La responsabilità dell'attuazione del progetto è riconosciuta al GAL che assume il ruolo di soggetto Capofila. A quest'ultimo sono attribuiti i seguenti ruoli¹⁴:

- direzione e coordinamento della fase progettuale, compresa la preparazione dell'Accordo presentato che accompagna il progetto di cooperazione;
- coordinamento finanziario del progetto: il Capofila raccoglie e mette a disposizione del partenariato e delle AdG competenti informazioni sulle richieste di finanziamento presentate da ciascun GAL;
- direzione dell'attuazione del progetto e coordinamento dei compiti di ciascun partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- promozione e controllo del progetto di cooperazione, monitoraggio dell'avanzamento finanziario e preparazione dei documenti riguardanti l'attuazione;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun GAL, per la corretta attuazione del progetto comune.

Nell'ambito del progetto, il Capofila ha la responsabilità finale dell'attuazione del progetto stesso e funge, in particolare, da canale di comunicazione con le Autorità nazionali e/o regionali essendo incaricato di fornire le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento delle richieste di finanziamento e sui risultati effettivamente conseguiti.

Nelle sue funzioni di direzione, coordinamento e promozione del progetto, il GAL Capofila si può avvalere di organismi esterni quali il GEIE per lo svolgimento concreto di attività quali organizzazione del flusso delle informazioni fra i partner, l'organizzazione degli incontri tra partner, la stesura di relazioni e rapporti di attuazione, l'attuazione delle azioni di comunicazione e di animazione riguardanti il progetto nel suo complesso, ecc..

Gli eventuali ambiti oggetto di delega dovranno essere chiaramente definiti nell'accordo di cooperazione. Il GAL Capofila mantiene, comunque, la responsabilità del buon esito delle attività oggetto di delega.

MODELLI E PROCEDURE ATTUATIVE DELLA MISURA 4.21 NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Le procedure attuative della misura 4.21 dei singoli Stati membri sono descritte nelle schede pubblicate in inglese sul sito della ENRD alla pagina "[Transnational Cooperation Guide \(TNC\)- Rules and procedures](#)".

¹⁴ Commissione Europea – Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013 – Capitolo III paragrafo 3 "Ruolo del Gruppo di azione locale capofila", Bruxelles 2008



PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it

